

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Ai sensi del **D.M. 24 aprile 2013** e successive modifiche, nonché del **D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport)**, per la partecipazione alle attività sportive organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Federazioni riconosciute dal CONI è richiesto un **certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica**.

■ **Non è valido** il certificato di buona salute o ludico-motorio. Il certificato deve riportare la dicitura:

“Idoneo/a alla pratica di attività sportiva non agonistica”.

■ Il certificato può essere rilasciato da uno dei seguenti professionisti:

- Medico di medicina generale (per i propri assistiti)
- Pediatra di libera scelta (per i minori)
- Medico specialista in medicina dello sport

■ Il rilascio prevede almeno una valutazione clinica e un **elettrocardiogramma (ECG)** eseguito almeno una volta nella vita o secondo giudizio medico.

■ Il certificato ha **validità annuale (12 mesi)** dalla data di rilascio.

■ **Riferimenti normativi principali:**

- D.M. 24 aprile 2013, art. 3 e 4
- Circolare Ministeriale 11 settembre 2013
- D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport)

Questo certificato tutela la salute di chi pratica sport e consente la partecipazione regolare alle attività sportive non agonistiche organizzate da ASD o EPS riconosciuti dal CONI.